Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2515

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2016

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, per il contrasto del gioco d'azzardo patologico, per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, per la trasparenza e la legalità del mercato e delega al Governo al fine di contrastare la diffusione del gioco d'azzardo in forma irregolare o illegale

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca disposizioni per il contrasto ai fattori di rischio conseguenti alla pratica del gioco d'azzardo, sia dal punto di vista della prevenzione delle patologie cliniche correlate che della protezione dei minori e delle persone in condizioni di vulnerabilità sociale. In tale contesto si propone un revisione complessiva del sistema che regola le principali attività connesse al gioco su concessione statale (articolo 1). A tal fine, l'articolo 2 reca una definizione di gioco d'azzardo, ricomprendendo tutti i giochi che, sulla base di una posta monetaria, prospettano la possibilità di una vincita in denaro, determinata in modo esclusivo o preponderante dal caso, inclusi quelli in cui siano presenti oltre a fattori aleatori anche elementi di abilità, disciplinati dalla normativa vigente, e comunque tutti i giochi nell'ambito di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono considerati giochi d'azzardo anche quelli in cui la vincita sia costituita da beni o vantaggi non in denaro, il cui valore pecuniario sia superiore ad euro 300. Viene inoltre dettata una definizione di gioco d'azzardo patologico (GAP), in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il titolo II reca disposizioni volte a garantire una corretta informazione e favorire il precoce accesso ai percorsi di cura e riabilitazione ai cittadini affetti da GAP e alle loro famiglie, prevedendo anche l'istituzione di un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro. L'Istituto superiore di sanità è invece chiamato a definire le linee guida per le attività di prevenzione del GAP e della diagnosi, cura e riabilitazione per i soggetti che ne sono affetti, nell'ambito dei servizi territoriali per le Dipendenze sul territorio. L'articolo 6 detta misure a tutela dei giocatori e, in particolare, dei minorenni mediante la istituzione di un registro nazionale per l'esclusione dai servizi di gioco d'azzardo, contenente l'elenco delle persone che non possono avere accesso a tali servizi. L'iscrizione al registro è effettuata anche su domanda dell'interessato o dal giudice, anche come sanzione accessoria in seguito a condanne per reati connessi al gioco d'azzardo. I gestori di locali in cui sono presenti apparecchi e servizi per il gioco d'azzardo, accedendo al registro, non dovranno consentire il gioco d'azzardo alle persone in esso iscritte e vengono previste idonee sanzioni. Si prevede poi la realizzazione di una tessera elettronica nominale, rilasciata dal servizio sanitario nazionale e strettamente personale, su cui registrare le giocate e impostare un limite di spesa mensile mai superiore ad un quinto del reddito medio. L'articolo 7 disciplina l'Osservatorio nazionale sul gioco d'azzardo, istituito presso il Ministero della salute, nonché le linee guida per una campagna nazionale finalizzata ad accrescere la consapevolezza sui rischi connessi al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla prevenzione per le fasce di popolazione più esposte a rischio, da realizzarsi a cura delle amministrazioni locali e negli istituti scolastici, parallelamente all'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi interessati ad affrontare i problemi sociali connessi al gioco. Il titolo III detta norme molto stringenti in materia di pubblicità e corretta informazione, prevedendo, in particolare, che sia vietata qualsiasi forma, diretta o in-

diretta, di propaganda pubblicitaria, promozione commerciale, nonché sponsorizzazione, anche riferite ad eventi culturali, artistici, musicali, competizioni sportive di qualsiasi livello anche internazionale, di qualsiasi forma di gioco d'azzardo o scommessa, compresi quelli accessibili via *internet*, linea telefonica o altro mezzo. È altresì vietata ogni comunicazione commerciale su applicazioni o siti *internet* che promuovano o inducano a partecipare a ogni qualsiasi forma di gioco d'azzardo e sono individuate le relative sanzioni. Analogamente a quanto già accade per le confezioni di tabacco, si prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee debbano riportare apposite diciture volte alla prevenzione e alla informazione sui rischi connessi al gioco. L'articolo 10 reca disposizioni volte a favorire la rimozione dei punti giochi, su base volontaria da parte dei gestori. Viene quindi rivisto il sistema delle potestà autorizzative e regolatorie dello Stato e degli enti locali, rafforzando i poteri del sindaco. Viene disciplinata la distanza invalicabile dei punti gioco rispetto ai luoghi sensibili e vengono poste regole precise concernenti i locali in cui si svolge il luogo. Si potenziano le competenze del sindaco anche in ordine all'orario in cui è consentito il gioco. L'articolo 12, che contiene tali previsioni, è integrato con la previsione per cui comuni e regioni possono intervenire con propri atti al fine di restringere l'offerta di giochi d'azzardo. L'articolo 13 reca un divieto di introdurre nuove concessioni, nuovi apparecchi e nuove forme di gioco d'azzardo e il superamento del regime concessorio, prevedendo un periodo di transizione dal regime concessorio sul gioco d'azzardo alla gestione diretta da parte dello Stato delle relative funzioni. L'articolo 14 disciplina gli apparecchi per il gioco d'azzardo, mentre l'articolo successivo regola i registri delle scommesse e dei concorsi pronostici. I requisiti per la partecipazione a gare e rilascio e rinnovo di concessioni in materia di giochi, con la definizione di limiti specifici e obblighi informativi, è contenuta all'articolo 16. Segue la revisione della disciplina sanzionatoria vigente nonché, all'articolo 20, l'introduzione di uno specifico divieto di finanziamento in favore di singoli politici, gruppi politici, movimenti e partiti politici, nonché comitati, associazioni, società, fondazioni ad essi riferibili, da parte di aziende, società commerciali e a ogni altra forma di impresa operante a qualsiasi titolo nel settore del gioco d'azzardo o in settori a questo connessi. L'articolo 21 reca una delega in materia di tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico. In considerazione della importanza del tema e della necessità di arricchire il panorama delle proposte già presentare in tale materia, se ne auspica un celere e positivo esame. Gli articoli 22 e 23 recano disposizioni finanziarie, con l'esplicita previsione che le maggiori entrate derivanti dall'aumento del prelievo erariale unico siano destinate alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni per il contrasto ai fattori di rischio conseguenti alla pratica del gioco d'azzardo, sia di quello consumato in forma illegale, sia di quello offerto su concessione dello Stato; per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti che sono affetti da disturbi da patologie cliniche correlate al gioco d'azzardo; per la tutela dei singoli cittadini e dei loro familiari; per la protezione dei minori e delle persone in condizioni soggettive e oggettive di vulnerabilità sociale; per la difesa della legalità e per la regolazione amministrativa trasparente delle attività commerciali svolgentesi su concessione statale.

Art. 2.
(Definizione di gioco d'azzardo)

1. Ai fini della presente legge, sono definiti giochi d'azzardo tutti i giochi che, sulla base di una posta monetaria, prospettano la possibilità di una vincita in denaro, determinata in modo esclusivo o preponderante dal caso, inclusi quelli in cui siano presenti oltre a fattori aleatori anche elementi di abilità, disciplinati dalla normativa vigente, e comunque tutti i giochi nell'ambito di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Ai giochi di cui al comma 1 sono assimilati quelli in cui la vincita sia costituita da beni o vantaggi non in denaro, il cui valore pecuniario sia superiore ad euro 300.

Art. 3.

(Definizione di gioco d'azzardo patologico)

1. Ai fini della presente legge, si definisce gioco d'azzardo patologico (GAP), in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, che induce i soggetti alla coazione a ripetere condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze, ivi comprese quelle da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcol.

TITOLO II

TUTELA DEI GIOCATORI E DEI SOGGETTI DEBOLI

Art. 4.

(Informazioni istituzionali ai cittadini)

1. Al fine di garantire una corretta informazione e favorire il precoce accesso ai percorsi di cura e riabilitazione ai cittadini affetti da GAP e alle loro famiglie, il Ministero della salute istituisce, in via sperimentale e per la durata di dodici mesi:

a) una specifica sezione nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata a fornire:

1) informazioni sui rischi connessi al gioco d'azzardo per l'equilibrio psicologico, relazionale, sociale, economico, delle persone e delle famiglie;

2) informazioni rivolte ai giocatori e ai loro familiari relative al trattamento della patologia, sulle strutture pubbliche a cui rivolgersi nella zona di residenza, sulle reti dei servizi pubblici e sui progetti dei piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

3) informazioni generali inerenti gli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da gioco d'azzardo, ai debiti accumulati, alla dissipazione dei beni patrimoniali, ai fondi anti-usura e alle possibilità di tutela offerte dalla legge e dalla rete dei servizi territoriali;

b) un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, finalizzato a fornire le indicazioni di cui alla lettera *a)*. Gli operatori del numero verde sono individuati tramite selezione pubblica aperta a psicologi, educatori professionali, assistenti sociali, che verranno specificamente formati per il contatto con persone in situazione di difficoltà a causa del gioco d'azzardo.

2. Il Ministero della salute, nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definisce gli indicatori e i livelli di risultato attesi, verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella fase sperimentale in relazione alle attività di cui al comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Il Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sentito l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, attraverso forme di «pubblicità progresso» trasmesse dalle emittenti radiotelevisive nazionali e locali in tutte le fasce orarie, nonché attraverso inserzioni mirate per gli utenti che utilizzano *internet*, promuove campagne di informazione sui rischi connessi alla pratica del gioco d'azzardo fornendo tutte le informazioni di cui al comma 1 nonché ai rimedi inerenti gli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da gioco d'azzardo, ai debiti accumulati, alla dissipazione dei beni patrimoniali, ai fondi anti-usura e alle possibilità di tutela offerte dalla legge e dalla rete dei servizi territoriali.

Art. 5.

(Prevenzione, cura e riabilitazione: livelli essenziali di assistenza per il GAP e relativa certificazione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2015, n. 208, l'Istituto superiore di sanità, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, definisce le linee guida per le attività di prevenzione del GAP e della diagnosi, cura e riabilitazione per i soggetti che ne sono affetti.

2. I servizi preposti alle attività di cui al comma 1 sono individuati nei Servizi territoriali per le dipendenze (SERT).

3. Il personale e le strutture esistenti sono integrate, al fine di organizzare specifiche *équipe* multi-professionali, con la figura dello psicologo, dell'educatore professionale, dell'assistente sociale nonché con la consulenza dello psichiatra anche avvalendosi di un consulente legale circa la tutela personale

e patrimoniale del giocatore patologico e della sua famiglia.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute definisce gli organici minimi delle *équipe* di cui al comma 3.

5. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1, le *équipe* preposte attuano e coordinano campagne informative e di prevenzione nel territorio di competenza, gestiscono e coordinano i programmi di valutazione, diagnosi, cura e riabilitazione ambulatoriali delle persone affette da GAP.

6. I SERT adottano programmi che prevedano visite mediche, colloqui di valutazione, attivazione di gruppi di auto aiuto o di mutuo soccorso, interventi psicoterapeutici ed educazionali individuali e di gruppo. Le situazioni complesse dal punto di vista sociale o sanitario, ivi compresa l'eventuale comorbilità psichiatrica, vengono trattati con il contributo di enti, servizi e strutture pubbliche, analogamente a quanto disposto per le persone affette da tossicodipendenza o alcolismo.

7. Le prestazioni presso i servizi pubblici sono gratuite, inclusi il trattamento residenziale la cui durata non può essere superiore a trenta giorni e il trattamento semiresidenziale. Il ricovero a carico del Servizio sanitario nazionale presso strutture private accreditate e convenzionate, è consentito solamente su invio delle *équipe* di cui al comma 1 e laddove tale opzione non sia disponibile in strutture pubbliche.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza ermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti tecnici ed organizzativi per l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali private che richiedano convenzione con il Sistema sanitario nazionale per la terapia del GAP.

Art. 6.

(Misure a tutela dei giocatori e dei minorenni)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero della salute, il registro nazionale per l'esclusione dai servizi di gioco d'azzardo, contenente l'elenco delle persone che non possono avere accesso a tali servizi. L'iscrizione al registro è effettuata su domanda dell'interessato, ovvero dal giudice o su istanza dell'amministratore di sostegno di cui al libro I, titolo XII, capo I del codice civile, nell'ambito delle misura a tutela dei giocatori con diagnosi di GAP ovvero come sanzione accessoria in seguito a condanne per reati connessi al gioco d'azzardo.

2. Le caratteristiche del registro di cui al comma 1 e le modalità di tenuta e funzionamento sono disciplinate con decreto del Ministro della salute, che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il registro di cui al comma 1, deve essere accessibile, mediante collegamento telematico, ai gestori di locali in cui sono presenti apparecchi e servizi per il gioco d'azzardo. Il gestore è tenuto ad accertare l'identità dei giocatori e a vietare il gioco d'azzardo alle persone iscritte nel suddetto registro.

4. Ai gestori dei locali che non rispettino l'obbligo di verifica di cui al comma 3 sono comminate le sanzioni previste per l'omissione di verifica della maggiore età dei giocatori d'azzardo, come ridefinite dai commi 5 e 6.

5. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «da euro cinquemila a euro ventimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro quarantamila»;

b) al secondo periodo, le parole: «da dieci fino a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «da venti fino a sessanta giorni».

6. All'articolo 7, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Ai fini di cui al presente comma,» sono inserite le seguenti: «fino alla data di effettiva applicazione di misure che consentano l'accesso al gioco solo tramite tessera elettronica nominale, contenente i dati anagrafici del titolare della tessera stessa»;

b) sono soppresse infine le parole: «tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta».

7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche di tutti i giochi d'azzardo sono modificate con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli al fine di consentire l'accesso esclusivamente tramite tessera elettronica nominale, rilasciata dal Servizio sanitario nazionale. La tessera, le cui caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento, sono definite con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, può essere rilasciata previa richiesta dell'interessato, con esclusione dei soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 1, e deve riportare fotografia e dati anagrafici del titolare, non-

ché un dispositivo elettronico *(microchip)* idoneo alle seguenti funzioni:

a) registrare i dati relativi a tempo e numero delle giocate, alle somme utilizzate e qualsiasi ulteriore dato ritenuto utile ai fini di ricerca dal Ministero della salute e dall'Osservatorio di cui all'articolo 7, ai quali vengono inviati per via telematica per le finalità di cui al presente comma;

b) impostare un limite di spesa mensile che all'atto del rilascio viene fissato, al netto delle vincite, ad un quinto del reddito medio mensile risultante da dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera *o)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) impostare un limite temporale di utilizzo degli apparecchi elettronici non superiore a trenata minuti consecutivi e non superiore a due ore complessive al giorno, con pause minime di dieci minuti tra le sessioni di gioco.

8. È sempre possibile richiedere la determinazione di limiti più restrittivi nell'utilizzo in ordine al tempo di gioco e al *plafond* di spesa riferiti alla propria tessera.

9. La tessera di cui al presente articolo è strettamente personale e non cedibile.

10. Le caratteristiche tecniche di *hardware* e *software* del sistema per la raccolta dei dati di cui al comma 7 escludono l'acquisizione, l'accessibilità ed il trattamento dei dati raccolti, da soggetti diversi dal Ministero della salute e dell'Osservatorio di cui di cui all'articolo 7 nonché dall'autorità giudiziaria e dall'amministrazione finanziaria e fiscale. La tutela dei dati sensibili e l'inaccessibilità delle informazioni raccolte è garantita da organismi certificativi terzi e riconosciuti secondo *standard* europei, indivi-

duati sulla base del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 7.

11. In qualsiasi momento la tessera di cui al comma 1 può essere disabilitata, su richiesta del titolare, dal giudice, ovvero su istanza di un amministratore di sostegno di cui al libro I, titolo XII, capo I del codice civile.

12. All'interno delle sale da gioco, su responsabilità esclusiva del titolare della licenza, devono essere resi disponibili la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale in favore dei soggetti affetti da GAP, nonché i moduli, predisposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, che propongono un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza da gioco d'azzardo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo comporta la sospensione delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 12 per un periodo non inferiore a giorni sette e non superiore a giorni trenta.

Art. 7.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sul gioco d'azzardo)

1. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il medesimo Ministero, l'Osservatorio nazionale sul gioco d'azzardo, di seguito denominato «l'Osservatorio».

2. L'Osservatorio ha il compito di monitorare i fenomeni connessi al gioco d'azzardo, con particolare riferimento agli impatti sociali ed economici, ai fattori di rischio per la salute dei giocatori e all'indebitamento delle famiglie, inclusa la dipendenza patologica.

3. L'Osservatorio monitora i risultati della campagna di informazione, di cui all'articolo 4, raccoglie i dati epidemiologici sui com-

portamenti e le patologie correlate, individua le misure più efficaci per contrastarne la diffusione ed i fattori di rischio, raccoglie segnalazioni ed osservazioni in merito al rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria, anche *online*, dei giochi d'azzardo provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti.

4. Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Osservatorio invia al Ministero della salute un documento, contenente i risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3, recante proposte di linee guida per la realizzazione della campagna informativa nazionale di cui all'articolo 8 e di campagne di prevenzione rivolte alle fasce della popolazione ritenute a rischio.

5. L'Osservatorio redige e trasmette annualmente al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia e al Ministro dell'interno, un rapporto sull'attività svolta, che può contenere proposte volte ad adeguare il sistema degli interventi e la normativa in materia di gioco d'azzardo.

6. L'Osservatorio è composto da:

a) tre esperti designati, rispettivamente, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero della giustizia;

b) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), scelti tra operatori dei servizi sociali degli enti locali;

c) un esperto designato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

d) tre esperti individuati dal Ministero della salute, su indicazione dell'Istituto superiore di sanità, tra le associazioni senza scopo di lucro del terzo settore aventi carattere nazionale che svolgono attività di ricerca, divulgazione, contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e di cura e riabilitazione dei soggetti che sono affetti da GAP;

e) un esperto designato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e antiusura proveniente da associazioni e fondazioni accreditate presso il suo ufficio.

7. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese, salvo quelle documentate e strettamente necessarie per il soggiorno, in misura comunque non superiore a euro 150 al giorno, e per acquisto di titoli di viaggio. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Art. 8.

(Programmi di prevenzione e formazione degli operatori)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta una campagna nazionale finalizzata ad accrescere la consapevolezza sui rischi connessi al gioco d'azzardo, nonché misure volte alla prevenzione del GAP, con particolare riferimento alle fasce di popolazione più esposte al rischio, da realizzarsi a cura delle amministrazioni locali anche negli istituti scolastici.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle proposte for-

mulate dall'Osservatorio e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivati corsi di formazione e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale, dei servizi sociali comunali interessati, del personale docente degli istituti scolastici e operatori del privato sociale, volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare i problemi sociali e finanziari connessi al gioco d'azzardo, anche in relazione ad eventuali requisiti di accreditamento delle strutture o nei percorsi di formazione permanente e aggiornamento previsti per i dipendenti pubblici e i medici di medicina generale.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono attivati corsi di aggiornamento obbligatori per gli esercenti e per tutti gli operatori impiegati nella commercializzazione dei giochi in denaro sui rischi connessi al gioco d'azzardo e sui servizi istituiti per il trattamento del GAP e dei disturbi correlati. I corsi di cui al precedente periodo hanno durata non inferiore a dodici ore con aggiornamenti obbligatori biennali, sono predisposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio e sono curati dagli operatori dei SERT di cui all'articolo 5, comma 2, di concerto con le amministrazioni locali. I corsi di cui al precedente periodo sono tenuti da soggetti dotati di competenza teorica e pratica nella materia, individuati prioritariamente fra gli operatori dei SERT, dell'amministrazione della giustizia e della pubblica amministrazione, durante l'orario di servizio e senza ulteriori corrispettivi economici.

4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, defini-

sce le linee guida per i decreti di cui ai commi da 1 a 3 sulla base di specifico documento elaborato dall'Osservatorio.

TITOLO III

DIVIETO DI PUBBLICITÀ DEL GIOCO D'AZZARDO

Art. 9.

(Norme in materia di pubblicità e corretta informazione)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di promozione commerciale, di attività di impresa o dei suoi prodotti, nonché di sponsorizzazione, anche riferite ad eventi culturali, artistici, musicali, competizioni sportive di qualsiasi livello anche internazionale, di qualsiasi forma di gioco d'azzardo o scommessa, compresi quelli accessibili via *internet*, linea telefonica o altro mezzo»;

b) il comma 4-*bis* è abrogato.

2. È vietata la propaganda pubblicitaria relativa all'indicazione dei luoghi in cui si accede alla offerta commerciale di gioco d'azzardo.

3. È vietata ogni comunicazione commerciale su applicazioni o siti *internet* che promuovano o inducano a partecipare a qualsiasi forma di gioco d'azzardo.

4. Rientrano nelle fattispecie di cui ai commi da 1 a 3 le informazioni commerciali relative alle vincite realizzate, al montepremi e alla probabilità di vincita pubblicate o vi-

sibili al di fuori del contesto di gioco, ovvero inviate con qualsiasi mezzo, al fine di attirare potenziali clienti. Le notizie relative alle vincite realizzate o al montepremi riportate dalla stampa nell'ambito del diritto di cronaca, debbono indicare con uguale spazio le probabilità di perdita e i rischi correlati.

5. La violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 500.000 euro, in ragione dell'entità della violazione e delle dimensioni economiche del trasgressore.

6. La sanzione prevista per le violazioni dei divieti di cui ai commi da 1 a 4 è raddoppiata nel caso di violazione avvenuta nel raggio di cinquecento metri dai luoghi di cui all'articolo 12, e per quanto attiene le comunicazioni televisive, nell'ambito di fasce protette a tutela dei minori.

7. In caso di ulteriore violazione da parte del medesimo soggetto, le sanzioni di cui ai commi da 1 a 6 sono raddoppiate. Nel caso in cui venga commessa una terza violazione, si applica la sanzione della revoca dei titoli autorizzativi concernenti il gioco d'azzardo.

8. I tagliandi delle lotterie istantanee devono riportare, alternativamente, tutte le seguenti diciture:

a) «L'azzardo nuoce alla salute»;

b) «L'azzardo provoca dipendenza»;

c) «L'azzardo può ridurti in povertà»;

d) «L'azzardo è vietato ai minori di diciotto anni».

9. Le diciture di cui al comma 8 devono comparire su entrambi i lati, in un'area non inferiore ad un quarto del totale, e comunque stampate con corpo tipografico tale da coprire integralmente lo spazio riservato.

TITOLO IV

PUNTI GIOCO E MARCHIO IDENTIFICATIVO «*NO SLOT*»

Art. 10.

(Rimozione dei punti di gioco)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le clausole apposte nei contratti che prevedano penali a carico di chiunque intenda rescindere contratti con concessionari o loro agenti gestori per attività commerciale di distribuzione di ogni modalità di gioco con posta e vincita in denaro o altre attività connesse al gioco d'azzardo cessano di produrre effetti.

Art. 11.

(Logo identificativo no slot*)*

1. Gli esercizi commerciali e i circoli privati privi di apparecchi per il gioco d'azzardo previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono richiedere il rilascio in uso del logo identificativo «*no slot*» di cui al comma 2.

2. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo *no slot*, nonché per la revoca del suo utilizzo.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del corretto utilizzo del logo identificativo *no slot*, sono svolte dai comuni nei quali sono ubicati gli esercizi commerciali e i circoli privati.

TITOLO V
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 12.

(Attribuzione delle potestà autorizzative, regolatorie dello Stato e degli enti locali)

1. L'attività di offerta in qualunque forma del gioco d'azzardo lecito e l'installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio e parere obbligatorio del questore e nel rispetto della legge regionale ove esistente. In caso di parere contrario del questore l'autorizzazione non può essere concessa. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere soggetta a rinnovo, previa apposita istanza.

2. Le attività di cui al comma 1 sono in ogni caso vietate ad una distanza inferiore a cinquecento metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici. Ove la legge regionale prescriva una maggiore distanza, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione sono tenute ad applicare le relative prescrizioni.

3. I comuni possono integrare l'elenco dei luoghi di cui al comma 2 mediante l'indicazione di ulteriori aree in cui l'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere rilasciata in ragione dell'impatto delle attività sul contesto urbano, con particolare riguardo alla sicurezza urbana, alla salute dei cittadini, a problemi di viabilità, di decoro, di inquinamento acustico o di disturbo della quiete

pubblica. Su richiesta di almeno il 3 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali residenti nel comune è indetto *referendum* consultivo, abrogativo o propositivo per incidere sulle deliberazioni di cui al periodo precedente.

4. Negli esercizi commerciali e nei circoli privati che offrono servizi di gioco d'azzardo la deroga di cui all'articolo 51, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, non si applica. È altresì vietato, nei medesimi esercizi, l'uso di erogatori di prodotti succedanei al tabacco.

5. All'interno delle sale da gioco e degli esercizi in cui si esercita come attività principale l'offerta di giochi d'azzardo sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche, anche da parte di eventuali spettatori. Negli esercizi in cui l'offerta di gioco d'azzardo si eserciti come attività principale, il divieto di cui al precedente periodo si applica negli spazi in cui si esercita il gioco d'azzardo. L'area sottoposta a divieto deve essere delimitata con indicazioni perimetrali, chiaramente riconoscibile e dev'essere accessibile in modo da non arrecare disturbo agli avventori e al normale funzionamento dei locali ed alla sicurezza ed alla quiete pubblica.

6. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell'autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di

ulteriore violazione l'autorizzazione è revocata.

8. In ragione delle prerogative e dei doveri di tutela assegnati a regioni e comuni, in materia di sanità pubblica, tutela dei minori, pubblica sicurezza, decoro e regolamentazione degli esercizi pubblici, nonché in relazione alle ricadute sui bilanci sanitari e sociali derivanti dal GAP, regioni e comuni possono intervenire con propri atti al fine di restringere l'offerta di giochi d'azzardo e disporre misure fiscali che prevedano anche l'applicazione di imposte di scopo per le medesime finalità.

9. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela; fra tali attività sono comunque comprese quelle di raccolta del gioco d'azzardo mediante gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

10. Al comma 7 dell'articolo 50 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco può introdurre limitazioni agli orari di esercizio e alla localizzazione delle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela».

Art. 13.

(Divieto di rinnovare e introdurre nuove concessioni, nuovi apparecchi e nuove forme di gioco d'azzardo e superamento del regime concessorio)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'adozione di ogni disposizione che possa aumentare l'offerta di gioco d'azzardo.

2. Non sono ammesse nuove concessioni per gioco d'azzardo, né rinnovi delle concessioni in essere.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano che, entro i dodici mesi successivi renda possibile il subentro dello Stato, al momento della scadenza naturale della concessione o in qualsiasi altro caso, nella gestione delle funzioni svolte dai concessionari. Il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione di un parere, che deve essere reso entro quaranta giorni dall'assegnazione.

Art. 14.

(Apparecchi per il gioco d'azzardo)

1. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco d'azzardo tramite apparecchi elettronici, anche attraverso collegamento telematico inclusa la rete *internet*, è consentito esclusivamente in apposite sale da gioco, distinte dai locali pubblici o aperti al pubblico destinati ad altre attività e non collegate con essi. Nei locali diversi da quelli di cui al precedente periodo è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo, nonché l'accessibilità a siti *internet* che consentono di partecipare a giochi d'azzardo.

2. Sugli apparecchi per il gioco d'azzardo e nei siti *internet* che consentono l'accesso al gioco d'azzardo deve essere riportata, con dimensioni e in posizioni adeguate ad assicurarne l'immediata visibilità, la seguente dicitura: «Il gioco d'azzardo induce dipendenza patologica e gravi danni sociali». Il messaggio di cui al precedente periodo deve comparire a tutto schermo per una durata non inferiore a dieci secondi, ogni tre minuti mentre l'apparecchio non viene utilizzato e ogni venti minuti durante le sessioni di gioco.

Art. 15.

(Istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici)

1. Chiunque gestisce, con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi anche ubicati all'estero, concorsi a pronostici o scommesse di qualsiasi genere, comprese le scommesse *on line*, deve annotare in un apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L'annotazione deve essere eseguita, anche con modalità elettroniche, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro di cui al comma 1.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell'accertamento fiscale sui concorsi pronostici e sulle scommesse, rifiuta di esi-

bire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica il registro di cui al precedente comma 1.

3. La sanzione di cui al comma 2 è irrogata in misura doppia se sono accertate evasioni dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse complessivamente superiori, nell'anno solare, a 50.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 50 per cento delle somme non registrate. L'ammontare imponibile complessivo è determinato induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti dalle Forze dell'ordine, dall'amministrazione fiscale o dall'ufficio territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio.

Art. 16.

(Partecipazione a gare e rilascio e rinnovo di concessioni in materia di giochi)

1. Nelle more dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 13, i soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società di diritto non italiano assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche *on line*, dichiarano e pubblicano in un'apposita sezione del proprio sito *internet* il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. In caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalle gare per la concessione in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. Per le concessioni

in corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67, 76, 91 e 94 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, non possono partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica, né ottenere il rilascio o il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici, i soggetti residenti o localizzati o con sede secondaria o comunque parte dell'organizzazione in Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero residenti o localizzati in Stati e territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo divieto si applica ai soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio, da persone fisiche o giuridiche residenti nei suddetti Stati o territori.

3. I commi 25 e 26 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

«*25*. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67 e 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non può partecipare a gare o procedure a evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi d'azzardo pubblici il soggetto in cui il titolare o un socio, un

rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti, anche se commessi all'estero, previsti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 629, 644, 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale e comunque per un delitto di criminalità organizzata o per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile. Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui al presente articolo opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti e affini entro il terzo grado. È preclusa inoltre la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi, di concorsi pronostici e di scommesse alle società che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi fiscali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite.

«*26*. I soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche *on line*, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione. In caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento suc-

cessivo all'aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. La revoca è comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. La dichiarazione di cui al presente comma è sempre richiesta, anche in sede di rinnovo. I divieti di cui al comma 25 operano anche nel caso in cui la condanna, l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita a soggetti che detengono una partecipazione ai sensi del presente comma».

4. È fatto obbligo alle società fiduciarie, ai *trust* e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. È vietata la partecipazione a procedure a evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, *trust* o fondi di investimento che non dichiarano l'identità del soggetto mandante. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, *trust* o fondi di investimento. Per i fondi di investimento l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio.

Art. 17.

(Sanzioni penali per omessa dichiarazione ed evasione tributaria per gli operatori esercenti attività di gioco)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - *(Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). – 1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di giochi pubblici, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade gli obblighi fiscali comunque determinati su concorsi con pronostici e sulle scommesse o apparecchi elettronici e su ogni forma di gioco d'azzardo per un ammontare superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 50.000 euro annui»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a soggetti e a società concessionarie, esercenti e gestori nel settore dei giochi con vincite in denaro, nei casi di violazione degli obblighi di legge concernenti il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alle reti telematiche e alla rete SOGEI, ai fini della trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli e del calcolo del prelievo fiscale derivante».

Art. 18.

(Modifiche alle sanzioni per il gioco d'azzardo, per il gioco illegale e per il gioco irregolare)

1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa). – 1.* Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque di favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque di favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedono alla immediata chiusura dell'esercizio e comunque al sequestro delle attrezzature destinate all'esercizio dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai medesimi commi 1 e 2 le attrezzature sono confiscate.

4. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque vende sul territorio nazionale, senza autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da due a cinque anni chiunque organizza, esercita o raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi giuoco istituito o disciplinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita o raccoglie a distanza qualsiasi giuoco istituito o disciplinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

5. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.

773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce, importa, distribuisce o installa, in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di tali commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro;

b) chiunque consente l'installazione da parte di altri, tollera, facilita e comunque consente l'uso, in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie, di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico per un periodo da trenta a sessanta giorni;

c) la sanzione di cui alla lettera *b)* si applica altresì nei confronti di chiunque, consentendo l'uso, in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie, di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di tali commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque produce, importa, distribuisce o installa, in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato, apparecchi e

congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento 'a rulli' o che prevedono l'accumulo di crediti o con funzionamento a *led* luminosi o che riproducono il gioco del *poker* o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali o attivabili mediante l'inserimento di monete o di banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro ; in tali casi si applicano lo stesso regime impositivo e amministrativo nonché le norme tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6;

e) chiunque consente l'installazione da parte di altri, tollera, facilita o comunque consente l'uso, in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato, di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento 'a rulli' o che prevedono l'accumulo di crediti o con funzionamento a *led* luminosi o che riproducono il gioco del *poker* o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali o attivabili mediante l'inserimento di monete o di banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico da trenta a sessanta giorni, in tali casi si applicano lo stesso regime impositivo e amministrativo nonché le norme tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6;

f) nel caso in cui più di una violazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sia commessa nell'arco di un triennio è disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per un periodo da sei mesi a un anno, dell'autore della violazione e del soggetto

solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove intervengano gli estremi per disporre una seconda sospensione dall'elenco, la cancellazione dallo stesso ha carattere di definitiva e per i titolari di concessione la stessa e revocata;

g) nel caso in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o per i congegni di cui ai commi 6 e 7 non siano apposti su ogni apparecchio o congegno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio o congegno"».

Art. 19.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo XIII del libro II del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente titolo:

«Titolo XIII-*bis*. DEI DELITTI CONCERNENTI I GIOCHI D'AZZARDO. – Art. 649-*bis*. – *(Esercizio dei giochi d'azzardo).* – Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d'azzardo o lo agevola, al di fuori dei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 2.000 a 100.000 euro.

Chiunque, al di fuori dalle ipotesi di concorso nel reato di cui al primo comma, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, consente un gioco d'azzardo è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 500 euro a 50.000 euro.

Se il colpevole risulta delinquente abituale o professionale, alla libertà vigilata è aggiunta la cauzione di buona condotta.

Art. 649-*ter*. – *(Circostanze aggravanti)*. – Le pene per i reati previsti dall'articolo 649-*bis* sono raddoppiate:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da gioco;

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio o alla presenza di persone minori di anni diciotto;

3) se tra coloro che partecipano al gioco sono presenti persone minori di anni diciotto.

Art. 649-*quater*. – *(Partecipazione ai giochi d'azzardo)*. – Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nel delitto previsto dall'articolo 649-*bis*, è colto mentre prende parte al gioco d'azzardo, è punito con la multa fino a 2.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà nel caso il fatto sia avvenuto in una casa da gioco o in un pubblico esercizio.

Art. 649-*quinquies*. – *(Elementi essenziali del gioco d'azzardo e delle case da gioco)*. – Agli effetti del presente titolo:

1) sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o parzialmente aleatoria;

2) sono case da gioco i luoghi di convegno destinati al gioco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma.

Art. 649-*sexies*. – *(Misura di sicurezza)*. – È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel gioco d'azzardo e degli arnesi od oggetti ad esso destinati».

2. Gli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale sono abrogati.

Art. 20.

(Divieto di finanziamento in favore di esponenti politici, gruppi politici, movimenti e partiti politici, sindacati, nonché comitati, associazioni, società, fondazioni)

1. È fatto divieto a aziende, a società commerciali e a ogni altra forma di impresa operante a qualsiasi titolo nel settore del gioco d'azzardo o in settori a questo connessi, di erogare qualsiasi forma di finanziamento diretto o indiretto in favore di singoli rappresentanti politici, di gruppi parlamentari o consiliari, di formazioni politiche, di movimenti e di partiti politici, compresi comitati, associazioni, società, fondazioni ad essi riferibili direttamente o indirettamente, nonché di organizzazioni sindacali ed associazioni di categoria.

2. È altresì fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di erogare qualsiasi forma di sovvenzione, sponsorizzazione, elargizione liberale, contributo monetario o di valore venale a enti, associazioni, imprese, comitati rientranti nel settore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o comunque nelle attività senza fini di lucro di carattere culturale, sociale, assistenziale e solidaristico.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, al soggetto erogante è comminata una sanzione amministrativa pari a cinque volte l'importo erogato.

4. I soggetti che ricevano erogazioni liberalità o somme di qualsiasi natura da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, devono darne immediata notizia all'autorità giudiziaria e all'amministrazione finanziaria dello Stato. Il mancato rispetto della presente prescrizione determina a carico del trasgressore, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pari a cinque volte le somme percepite, che sono in ogni caso sottoposte a sequestro.

Art. 21.

(Delega al Governo in materia di contrasto al gioco d'azzardo illegale)

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco d'azzardo al di fuori della concessione statale e comunque in forma irregolare o illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, garantendo il rispetto degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) nonché di limitare il funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS installati negli esercizi autorizzati *ex* articoli 86 e 88 del TULPS medesimo, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi :

a) prevedere, in capo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche attraverso i propri uffici sul territorio, l'obbligo di trasmettere agli organi di Polizia competenti per territorio, per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, tutti i dati relativi alle giocate, ivi compresi gli orari in cui le giocate suddette avvengono;

b) consentire la rilevazione delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni anche con modalità telematica ed automatica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto

della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di trenta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal *partner* tecnologico, sono stabilite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, le modalità tecniche attuative, di quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 22.

(Aumento del prelievo erariale unico – PREU)

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del TULPS, e successive modificazioni, è fissata in misura

pari al 18 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite *(pay-out)* è fissata in misura non superiore al 70 per cento.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 60 milioni di euro nel 2016, e a 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prelievo erariale unico disposto dall'articolo 22, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

€ 4,00